



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE  
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

---

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

**LE RECENTI RIFORME SUGLI  
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN ITALIA**

**RECENT REFORMS ON SOCIAL SAFETY NETS  
IN ITALY**

Relatore:

Prof.ssa Raffaella Santolini

Rapporto Finale di:

Giacomo Pigliapoco

Anno Accademico 2019/2020

*A mia zia Vania*

*Un ringraziamento speciale alla mia famiglia e ai miei amici: è grazie al loro sostegno e al loro incoraggiamento se oggi sono riuscito a raggiungere questo traguardo, condividendo ogni giorno gioie, sacrifici e successi, senza voltarmi mai le spalle.*

## INDICE

Introduzione	4
Capitolo 1 Il welfare state	6
1.1 Definizione di welfare state	6
1.2 I modelli di welfare state	7
1.3 Le prestazioni del welfare state	9
1.4 Gli ammortizzatori sociali Italiani pre-riforma	11
1.4.1 La cigo e la Cigs	12
1.4.2 L'indennità di mobilità e il sussidio ordinario di disoccupazione	15
Capitolo 2 Le riforme recenti degli ammortizzatori sociali	17
2.1 Riforma Fornero	17
2.1.1 Gli ammortizzatori sociali riformati	19
2.2 Jobs Act: i nuovi ammortizzatori sociali	21
2.2.1 NASpl e ASDI	22
2.3 Il reddito di cittadinanza	26
Conclusioni	32
Bibliografia	34
Sitografia	35

## INTRODUZIONE

Negli ultimi anni, in Italia, si è posta notevole attenzione agli ammortizzatori sociali i quali sono stati oggetto di un lungo e travagliato processo di riforme strutturali. Le riforme Sono state necessarie a causa di un'evoluzione continua del mondo del lavoro, come la trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto tipico e lo scoppio di crisi economiche che hanno mutato radicalmente i bisogni assistenziali dei lavoratori. Prima delle riforme gli ammortizzatori sociali soffrivano di alcuni problemi come ad esempio l'erogazione di prestazioni solo ai lavoratori di alcuni specifici settori o imprese oppure la mancanza di un collegamento specifico tra percezione dei sussidi e politiche attive di riqualificazione del lavoratore, in grado di favorire il reinserimento lavorativo, e infine la mancanza di un ammortizzatore di ultima istanza. Con le riforme le tendenze a privilegiare individui rispetto ad altri è stato superato e si è cercato di compiere interventi "a pioggia" cioè di carattere universalistico a carico di tutti i lavoratori che rispondevano a determinate condizioni di difficoltà economica senza favorire individui di un settore piuttosto che un altro. Ne sono esempi la riforma Fornero che nel 2012 introduceva l'Assicurazione Sociale per l'Impiego, il Jobs Act, introdotto dal governo Renzi nel 2015; il Reddito di Cittadinanza entrato in vigore nel 2019 su proposta del Movimento 5 Stelle.

Questi temi sono oggetto di studio della seguente tesi che viene articolata in due capitoli. Nel primo verrà trattato il welfare state in generale contestualizzandolo nel periodo storico del XIX secolo e analizzando le fasi che hanno portato alla definizione odierna di welfare state. All'interno del primo capitolo si parlerà anche dei vari modelli di welfare che nel tempo sono stati studiati e le differenze che esistono tra un modello e un altro passando attraverso le prestazioni generiche che un welfare state deve fornire ai cittadini per assicurare loro uno standard qualitativo di vita accettabile. Infine, nell'ultimo paragrafo si inizieranno ad analizzare com'erano gli ammortizzatori sociali prima delle riforme sopracitate, qual' erano le criticità e problematiche legati ad essi, partendo dalla cassa integrazione ordinaria e straordinaria fino al sussidio ordinario di disoccupazione.

Nel secondo capitolo invece il focus di questo lavoro si sposta sulle riforme attuate tra il 2012 e il 2019. La prima posta sotto analisi è la riforma Fornero con il decreto legge numero 92/2012<sup>1</sup> poi sarà la volta del Jobs Act con i decreti legge numero 183/2014<sup>2</sup> e 22/2015<sup>3</sup> cui oggetto fondamentale è l'introduzione della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego.

Il secondo capitolo termina con il Reddito di Cittadinanza una forma di sostegno del reddito, erogato a determinate fasce della popolazione in difficoltà e a patto che soddisfino determinati requisiti. Quest'ultimo ammortizzatore sociale è stato introdotto dal Movimento 5 Stelle con il decreto legge numero 4/2019<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Legge n. 92 del 28 giugno 2012 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.153 del 03 luglio 2012, Supplemento Ordinario n. 136.

<sup>2</sup> Legge n. 183 del 10 dicembre 2014 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 2014.

<sup>3</sup> Legge n. 2 del 4 marzo 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 06 marzo 2015.

<sup>4</sup> Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2019.

## Capitolo 1

### IL WELFARE STATE

#### 1.1 Definizione di welfare state

Il welfare state (ws), detto anche stato del benessere o stato sociale, è generalmente ritenuto come l'insieme di politiche collettive eseguite da uno Stato che interviene, in un sistema economico, al fine di garantire a tutti i cittadini un livello minimo di reddito e l'accesso ai servizi di pubblica necessità<sup>5</sup>. Per arrivare alla definizione attuale di ws bisogna passare attraverso un lungo processo evolutivo che parte intorno al XII e continua fino al presente.

Una prima forma embrionale di ws la possiamo trovare intorno agli inizi del 1600 quando in Inghilterra si promulgano delle leggi a favore dei poveri dette "Poor Laws" (Leggi sui poveri). Queste leggi fornivano assistenza alle famiglie povere che non riuscivano a soddisfare i bisogni primari dei loro componenti<sup>6</sup>.

La seconda fase di ws inizia nel periodo delle 2 rivoluzioni industriali rispettivamente nel XIX<sup>7</sup> e XIX secolo, in questo periodo di cambiamento del mondo del lavoro l'urbanizzazione gioca un ruolo fondamentale; il popolo infatti dalle campagne si riversa nelle città per lavorare nelle nuove fabbriche, in condizioni di vita precarie tanto da insorgere e richiedere delle prestazioni assicurative e forme assistenziali per coloro che si trovavano in condizioni disagiate.

---

<sup>5</sup> Preite, G. (2011). *Welfare state. Storie, Politiche, Istituzioni*, Tangram edizioni scientifiche.

<sup>6</sup> Sabattini, G. (2009) *Welfare state. Nascita, evoluzione e crisi. Le prospettive di riforma*, Franco Angeli.

<sup>7</sup> Sabattini, G. (2009) *Welfare state. Nascita, evoluzione e crisi. Le prospettive di riforma*, Franco Angeli.

La terza fase inizia nel 1942 con le idee dell'economista liberale inglese William Beveridge il quale spinge ad erogare sussidi a sostegno del mantenimento dell'impiego lavorativo, del sistema sanitario e dei sussidi per l'infanzia. Queste idee e proposte che sono state scritte più di 75 anni fa tornano con forza nei dibattiti moderni sul welfare state.<sup>8</sup>

## 1.2 I modelli di welfare state

Con il passare del tempo i modelli di ws si sono specializzati seguendo le diverse esigenze che hanno i cittadini di ogni paese, raggiungendo forme molto diverse tra loro. Il sociologo Danese G. Esping-Andersen nel suo libro "The Three Worlds of Welfare Capitalism"<sup>9</sup> di riduce i modelli di welfare a 3 grandi modelli di base.

La classificazione si compone così:

- il regime di welfare liberale;
- il regime di welfare socialdemocratico;
- il regime di welfare conservatore-corporativo.

Il regime di welfare liberale basa le sue prestazioni sul contrasto della povertà e l'esclusione sociale, fenomeni ritenuti dannosi per una società perfetta. I destinatari sono pochi e le prestazioni sono poco generose, cercando di stimolare il mercato per risolvere tali problemi. Un esempio tipico di welfare liberale è rappresentato dagli Stati Uniti D'America, Regno Unito e Irlanda.

---

<sup>8</sup> Preite, G. (2011), *Welfare state. Storie, Politiche, Istituzioni*, Tangram edizioni scientifiche.

<sup>9</sup> G.Esping-Andersen, (1990), *The Three Worlds Of Welfare Capitalism*, Polity Press.

Il regime di welfare socialdemocratico, al contrario di quello liberale, eroga prestazioni a tutti i cittadini di un determinato paese senza alcun tipo di distinzione. Geograficamente il welfare socialdemocratico si trova in Svezia, Danimarca e Norvegia.

Il regime di welfare conservatore-corporativo è principalmente orientato alla protezione dei lavoratori e delle loro famiglie da rischi: di malattia, invalidità, disoccupazione e vecchiaia. Questo modello dà molta importanza al lavoratore e alla famiglia e interviene solo in caso di insufficienza, da parte della famiglia, a soddisfare in maniera esaustiva i bisogni dei suoi componenti (principio di sussidiarietà dello stato). In Europa si trovano esempi di welfare conservatore-corporativo in Germania, Austria e Francia.

Più tardi la classificazione di G. Esping-Andersen è stata analizzata da numerosi studiosi ed esperti tanto da pervenire alla definizione di un quarto modello di welfare state. Questo nuovo regime di welfare mediterraneo pone la famiglia al centro della società come ente che deve garantire i servizi essenziali agli individui che la compongono, si cerca di limitare l'intervento dello stato ai soli in casi di fallimento dei compiti della famiglia e quindi alle situazioni individuali più disagiate. Il modello di welfare mediterraneo si può trovare in Italia, Spagna, Grecia e Portogallo.

Figura 1.1 I modelli di welfare state in sintesi

Tipologia	Destinatari principali	Livello prestazioni	Fonti di finanziamento	Attore principale
Welfare liberale	Poveri, persone in stato di bisogno, lavoratori a basso reddito	Basso	Contributi sociali, contributi dello Stato	Mercato
Welfare conservatore	Lavoratori e loro famiglie	Medio	Contributi sociali, contributi dello Stato	Stato e famiglia
Welfare socialdemocratico	Tutti i cittadini	Alto	Contributi dello Stato maggiori rispetto alle tipologie d'entrata	Stato
Welfare mediterraneo	Lavoratori dipendenti	Basso	Contributi sociali, contributi dello Stato	Famiglia

Fonte: Vogliotti, S. Vattai, S. (2014), "Welfare state", IPL, Capitolo 1 Pag. 20.

### 1.3 Le prestazioni del welfare state

Le prestazioni erogate dal ws si possono suddividere in cinque grandi settori: pensioni previdenziali, sanità, assistenza, ammortizzatori sociali e istruzione<sup>10</sup>. La prima categoria di prestazioni offerte dallo Stato concerne le pensioni previdenziali. La pensione consiste in un trasferimento di una certa somma di denaro tra il periodo di attività lavorativa e quello di inattività, il prelievo viene effettuato tramite un'imposta negli anni lavorativi per poi essere restituito nel tempo di inattività dell'individuo.<sup>11</sup> L'aggettivo "previdenziali" indica una forma di tutela del cittadino al verificarsi di eventi come il sopraggiungere di condizioni di invalidità, la morte e tante altre situazioni che possono modificare le normali abitudini dell'individuo.

Alcuni esempi di pensioni sono: la pensione di vecchiaia, pensione di anzianità, pensioni per i superstiti e pensioni di invalidità.

La sanità fa parte del secondo gruppo di prestazioni erogate dal ws, lo Stato spende dei soldi cercando di assicurare agli individui bisognosi le cure mediche fondamentali per ottenere un buono stato di salute. La spesa per la sanità è di solito divisa in: assistenza di base, spesa farmaceutica e assistenza specialistica e ospedaliera.

La terza componente delle prestazioni erogate dal welfare è costituita dall'assistenza. All'interno di questa macro-categoria si ritrovano tutti quei servizi che hanno la funzione di sostenere i cittadini, in condizione di estrema povertà, che non sono in grado di provvedere al sostentamento economico proprio e quello dei membri della famiglia. Gli strumenti applicati dallo Stato per cercare di risolvere questi problemi sono: assegni per i figli, pensione sociale, reddito minimo e pensioni agli invalidi civili.

---

<sup>10</sup> P. Bosi, 2019, *Corso di scienza delle finanze*, il Mulino, Cap 8.

<sup>11</sup> P. Bosi, 2019, *Corso di scienza delle finanze*, il Mulino, Cap 8.

Il quarto gruppo di prestazioni erogate dallo stato riguarda gli ammortizzatori sociali. Il termine ammortizzatori sociali indica un insieme di prestazioni che hanno come fine il sostegno del reddito dei lavoratori che involontariamente, si trovano in stato di disoccupazione o di fronte a una riduzione o sospensione della prestazione lavorativa. Si distinguono varie forme di ammortizzatori sociali: cassa integrazione, indennità di disoccupazione, assicurazione sul lavoro, reddito minimo, assicurazione malattia e assicurazione maternità.

La quinta, ed ultima componente di spesa per il ws è l'istruzione, istituzione cardine dello stato democratico. Grazie all'istruzione infatti la popolazione può apprendere conoscenze che in futuro saranno messe in atto per il miglioramento dello Stato stesso producendo esternalità positive non solo per lo Stato ma anche per il singolo e per tutta la comunità, ne è un esempio lampante la spesa effettuata per la ricerca in ambito medico e sanitario. L'istruzione consiste principalmente nell'offerta di servizi scolastici i quali si possono classificare in: scuola materna, istruzione obbligatoria e istruzione universitaria.

Figura 1.2 Le prestazioni del welfare state



Fonte: Bosi, P. (2019), "Corso di scienza delle finanze", il Mulino, Capitolo 8 Pagina 45.

#### 1.4 Gli ammortizzatori sociali Italiani pre-riforma

Gli ammortizzatori sociali sono nati in Italia con il contratto collettivo dell'industria il 13 giugno 1941. Inizialmente gli ammortizzatori non avevano grande importanza e impatto sul bilancio in quanto il contratto "tipico" era quello a tempo pieno e indeterminato e si verificavano raramente casi di disoccupazione o sospensione temporanea dal lavoro<sup>12</sup>. A partire dal 2001, data in cui viene liberalizzato in Italia il contratto a tempo determinato superando la legge 230/1962<sup>13</sup> che lo prevedeva solo in poche determinate situazioni, le cose cambiano e questo nuovo contratto diventa il contratto "tipico". Il contratto a tempo determinato porta con sé nuovi rischi che nei tempi passati non erano così frequenti come la disoccupazione o la cassa integrazione che ha spinto lo stato a erogare prestazioni di integrazione del reddito.

Gli ammortizzatori sociali, che intervenivano in Italia prima delle riforme (metà degli anni 90), a sostegno del reddito si dividevano in tre tipologie<sup>14</sup>:

- a) lavoratori il cui rapporto di lavoro è sospeso;
- b) lavoratori disoccupati a seguito di licenziamento;
- c) lavoratori temporanei il cui rapporto di lavoro si è concluso.

---

<sup>12</sup> Chiaraluce, A. (2012). *Riforma degli ammortizzatori sociali*, IPSOA.

<sup>13</sup> Legge n. 230 del 18 aprile 1962 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.125 del 17 maggio 1962.

<sup>14</sup> Sabattini, G. (2009), *Welfare state. Nascita, evoluzione e crisi. Le prospettive di riforma*, Franco Angeli.

Nel primo caso il lavoratore non è a tutti gli effetti un disoccupato, infatti conserva un rapporto di lavoro ed è in attesa di riprendere il posto di lavoro. Spesso la sospensione del rapporto di lavoro è parziale e riguarda ad esempio alcuni giorni della settimana o alcune ore della giornata lavorativa. Il lavoratore quindi si trova in una situazione temporaneamente difficile, in quanto viene meno il reddito o parte del reddito, ma non è necessariamente di fronte all'urgenza di cercarsi un nuovo posto di lavoro.

Nel secondo caso il lavoratore viene licenziato dall'impresa a seguito di difficoltà economiche dell'impresa, si trova quindi in una situazione inaspettata di difficoltà e quindi merita una tutela piena da parte dello stato.

L'ultimo caso, quello dei lavoratori temporanei, è una categoria di lavoratori in continua crescita a causa della diffusione dei contratti a termine. Tra questi lavoratori si cerca di tutelare maggiormente coloro che sono soggetti con elevata frequenza a impieghi discontinui con il continuo passaggio da stati di occupazione a stati di disoccupazione; i lavoratori temporanei sono a tutti gli effetti dei disoccupati e in quanto tali sono meritevoli di assistenza.

#### *1.4.1 La cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) e la cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs)*

La Cigo rappresenta il principale strumento di sostegno al reddito<sup>15</sup> dei lavoratori interessati da sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro connesso a particolari situazioni aziendali, introdotto con il decreto legge numero 869/1947<sup>16</sup>. Il fine della Cigo è quello di assicurare il salario ai

---

<sup>15</sup> Cinelli, M. Ferraro, G. Mazzotta, O. (2013), *Il nuovo mercato del lavoro dalla riforma Fornero alla legge di stabilità 2013*, Giappichelli editore.

<sup>16</sup> Legge n. 869 del 12 agosto 1947 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.210 del 13 settembre 1947.

lavoratori che si trovano in stati di disoccupazione temporanea, sollevando il datore di lavoro dal pagamento di retribuzioni relative a prestazioni non necessarie. Sono esclusi dalla Cigo dirigenti, apprendisti e lavoranti a domicilio. Si applica la Cigo in tutte le situazioni aziendali che impediscono l'esecuzione del rapporto lavorativo dovuto ad eventi transitori non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori e in tutte le situazioni temporanee di mercato, come per esempio nei momenti di crisi. La durata della prestazione non può essere superiore a 3 mesi continuativi, eccezionalmente prorogabili fino a 12, e non può complessivamente eccedere, per periodi non consecutivi, la durata di 12 mesi in un biennio<sup>17</sup>. Il trattamento corrisposto è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore non prestate, con il limite massimo di 40 ore settimanale. L'ammontare della Cigo non può superare 1.126,66 euro per retribuzioni superiori a 2.159,48 e 939,89 per retribuzioni inferiori a 2.159,48 (importi aggiornati al 2020). L'erogazione della prestazione previdenziale viene anticipata dal datore di lavoro, a cui spetta il successivo rimborso da parte dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) tramite conguaglio tra i contributi dovuti dal datore di lavoro e le prestazioni dal medesimo corrisposte. La Cigs è un'integrazione dello stipendio, che spetta ai lavoratori subordinati di determinate imprese che per particolari situazioni come la riduzione o l'interruzione dell'attività produttiva si ritrovano senza lavoro o con una riduzione sensibile dell'orario lavorativo. Nel tempo ha assunto i lineamenti di una vera e propria indennità di disoccupazione essendo più ricercata dai lavoratori rispetto all'indennità vera e propria perché mantiene l'illusione della permanenza di un rapporto di lavoro, risultando meno traumatica agli occhi degli stessi. La Cigs può essere disposta in casi di:


- ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale;
- casi di crisi aziendale di particolare rilevanza settoriale o territoriale.

---

<sup>17</sup> Legge n. 164 del 20 maggio 1975 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.148 del 7 giugno 1975.

La durata della prestazione varia in base alla diversa tipologia di intervento. Si passa da un periodo di massimo due anni con trattamento prorogabile massimo per 2 volte (ciascuna di durata non superiore a dodici mesi) per casi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale a durate inferiori ad un anno per cause relative al fallimento d'impresa o alle altre procedure concorsuali, prorogabile a 18 mesi nei casi in cui ci sono reali possibilità di una ripresa dell'attività. In ogni caso, indipendentemente dalle singole cause che portano il ricorso alla Cigs, la durata massima della prestazione per ciascuna unità produttiva è di 36 mesi nell'arco di un quinquennio.

Figura 1.3 Numero ore concesse di Cigo e Cigs periodo Gennaio 2019 Settembre 2019



Fonte: Elaborazione dell'autore su dati INPS.

#### *1.4.2 L'indennità di mobilità e il sussidio ordinario di disoccupazione*

L'indennità di mobilità e il sussidio ordinario di disoccupazione rappresentano i principali sistemi di tutela per i lavoratori licenziati e che quindi hanno perso il proprio posto di lavoro. La mobilità è stata istituita con la legge 223/1991<sup>18</sup> essa sancisce il diritto a ricevere un sussidio al reddito per i lavoratori che siano stati licenziati o che siano iscritti in una lista di mobilità. Inoltre, la mobilità favorisce il rientro del lavoratore nel mondo del lavoro tramite il diritto di prelazione; diritto che hanno gli ex dipendenti, a patto di essere ancora iscritti alle liste di mobilità, ad essere riassunti dall'impresa che li aveva licenziati una volta superato il momento di crisi. Tale indennità di mobilità viene erogata a tutti quei dipendenti che hanno un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato e a patto che l'impresa abbia occupati in media più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre. La mobilità è uno strumento molto usato dalle aziende di grosse dimensioni nei momenti di ristrutturazione o riconversione aziendale<sup>19</sup>. L'ammontare della prestazione non è rappresentato dalla retribuzione percepita prima del licenziamento ma bensì dall'ammontare della Cigs che i lavoratori hanno o avrebbero percepito nel periodo immediatamente precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. In questo modo l'indennità viene calcolata in rapporto al 100% della Cigs per i primi 12 mesi di erogazione della prestazione e all'80% per i periodi di fruizione successivi. La durata massima dell'indennità è correlata all'età del lavoratore e alla localizzazione territoriale dell'impresa: partendo da un limite

---

<sup>18</sup> Legge n. 223 del 23 luglio 1991 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.175 del 27 luglio 1991, Supplemento Ordinario n. 43.

<sup>19</sup> Chiaraluce, A. (2012). Riforma degli ammortizzatori sociali, IPSOA.

pari a 12 mesi per la generalità dei casi, fino a raggiungere i 24 ed i 36 mesi in caso di lavoratori che abbiano compiuto rispettivamente i 40 ed i 50 anni di età<sup>20</sup>.

Il sussidio ordinario di disoccupazione è lo strumento più generale a sostegno del reddito dei lavoratori licenziati da qualsiasi impresa, è stato istituito nel 1919 come assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione<sup>21</sup>. I destinatari della prestazione sono tutti quei lavoratori che subiscono una perdita involontaria del rapporto di lavoro cioè che vengono licenziati non per causa imputabile a loro. L'erogazione della prestazione veniva concessa (ora i requisiti sono stati riformati) a patto di avere un'anzianità assicurativa di 2 anni e il versamento di almeno 1 anno di contribuzione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro<sup>22</sup>. La durata massima era di 8 mesi per soggetti di età inferiore a 50 anni e 12 mesi per gli ultracinquantenni. L'ammontare della prestazione erogata era pari al 60% della retribuzione per i primi 6 mesi, 50% della retribuzione per i successivi 2 mesi e infine 40% della retribuzione per il restante periodo (valido solo per disoccupati di età pari o superiore a 50 anni). La retribuzione di riferimento una media di quella percepita negli ultimi 3 mesi precedenti alla disoccupazione.

---

<sup>20</sup> Art. 7, Legge n. 223 del 23 luglio 1991 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.175 del 27 luglio 1991, Supplemento Ordinario n. 43.

<sup>21</sup> Bellesi, S. (2008) *Il sussidio di disoccupazione in Italia. Un'analisi comparata a livello europeo*, Simple.

<sup>22</sup> Art. 19, Legge n. 636 del 14 aprile 1939 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.105 del 3 maggio 1939.

## Capitolo 2

### Le riforme recenti degli ammortizzatori sociali

#### 2.1 La riforma Fornero

Prima di procedere ad analizzare la riforma è opportuno delineare il quadro del contesto in cui si colloca la riforma. L'esigenza di una riforma si avvertiva da tempo, ed era dovuta tendenzialmente a tre fattori<sup>23</sup>. Il primo è rappresentato dallo scarso livello di protezione fornita ai lavoratori subordinati tramite trattamento di disoccupazione, sia in termini di durata che di ammontare. Il secondo fattore è l'ingiustizia che era presente nel sistema, dovuta al diverso trattamento dei lavoratori in base alla categoria di appartenenza che arrivava persino all'esclusione dal sistema di protezione di alcune categorie di lavoratori. Il terzo fattore consiste nella necessità di accompagnare i sussidi con delle politiche attive di reinserimento nel mondo del lavoro dei disoccupati.

Nel luglio 2012, a seguito del decreto legislativo numero 92/2012<sup>24</sup>, conosciuto come riforma del lavoro Fornero, sono state introdotte numerose innovazioni del mercato del lavoro che hanno determinato anche l'abolizione di alcuni istituti, come nel caso dell'indennità di mobilità. L'intento della riforma è stato quello di modernizzare il mercato del lavoro italiano rivedendo gli strumenti

---

<sup>23</sup> Cinelli, M. Ferraro, G. Mazzotta, O. (2013), *Il nuovo mercato del lavoro dalla riforma Fornero alla legge di stabilità 2013*, Giappichelli editore, Cap 1.

<sup>24</sup> Legge n. 92 del 28 giugno 2012 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.153 del 03 luglio 2012, Supplemento Ordinario n. 136.

di sostegno al reddito, agevolando il processo di entrata nel mondo del lavoro e le procedure di uscita.

Dall'articolo 1 della riforma si possono ricavare le seguenti misure salienti<sup>25</sup>:

- a) il contratto a tempo indeterminato è da considerarsi "dominante";
- b) il contratto di apprendistato è la via prevalente da seguire per i giovani al fine di entrare nel mondo del lavoro;
- c) il contrasto dell'uso improprio degli elementi di flessibilità delle tipologie contrattuali progressivamente introdotte nell'ordinamento;
- d) un utilizzo più efficiente, equo e coerente degli ammortizzatori sociali;
- e) promozione di nuove opportunità di impiego per lavoratori ultracinquantenni che hanno perso il posto di lavoro.

Un altro degli obiettivi a cui mira la Legge n. 92/12 è la "riduzione permanente del tasso di disoccupazione"<sup>26</sup>. Il tasso di disoccupazione è un indicatore fondamentale per un paese al fine di verificare lo stato di salute del mercato del lavoro. La disoccupazione crea problemi economici e sociali per l'individuo che perde la sua fonte di reddito ma anche per lo stato in quanto si incrementa la spesa pubblica dovuta a maggiori prestazioni sociali. La riforma Fornero cerca di risolvere il problema della disoccupazione inserendo incentivi economici per le imprese che assumono lavoratori disoccupati. Il beneficio concesso al datore di lavoro consiste nel dimezzamento dei contributi da versare, per dodici o diciotto mesi, a seconda del tipo di

---

<sup>25</sup> Art. 1, Legge n. 92 del 28 giugno 2012 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.153 del 3 luglio 2012, Supplemento Ordinario n. 136.

<sup>26</sup> Art. 1, Legge n. 92 del 28 giugno 2012 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.153 del 3 luglio 2012, Supplemento Ordinario n. 136.

assunzione effettuata rispettivamente con il contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato. Oltre alle agevolazioni per le imprese la riforma Fornero introduce un sistema che permette di monitorare costantemente gli effetti degli interventi e quindi l'efficacia della riforma basandosi sull'analisi periodica dei dati forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e da altri soggetti come il Sistema statistico nazionale (SISTAN).

### *2.1.1 Gli ammortizzatori sociali riformati*

La Legge n. 92/12<sup>27</sup>, ha riformato nel profondo gli ammortizzatori sociali introducendo l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpi)<sup>28</sup> che ha la funzione di erogare un'indennità mensile a favore dei lavoratori che abbiano perso involontariamente la propria occupazione a patto che siano in una condizione attiva di ricerca di una nuova occupazione. L'ASpi a differenza della precedente assicurazione (il sussidio ordinario per la disoccupazione) riguarda tutti i lavoratori dipendenti ad esclusione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e degli operai agricoli sia a tempo indeterminato che determinato e i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Rimane invariato il requisito di essere assicurati presso l'INPS da almeno due anni e avere versato almeno un anno di contributi nei due anni precedenti all'evento che ha causato la disoccupazione.

L'ammontare della prestazione è stato aumentato portandolo al 75% della retribuzione se risulta inferiore a 1.180 euro (dato valido per anno 2013) o il 75% di 1.180 euro più il 25% della

---

<sup>27</sup> Art. 1, Legge n. 92 del 28 giugno 2012 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.153 del 3 luglio 2012, Supplemento Ordinario n. 136.

<sup>28</sup> Cinelli, M. Ferraro, G. Mazzotta, O. (2013), *Il nuovo mercato del lavoro dalla riforma Fornero alla legge di stabilità 2013*, Giappichelli editore, Cap 24 ,Cap 25.

differenza tra retribuzione e il predetto importo. Anche nell'ASpl è prevista, come era prevista per l'indennità di disoccupazione, una progressiva riduzione della prestazione con il decorrere del tempo, 15% in meno dopo i primi 6 mesi e di un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione. Questa misura di riduzione della prestazione serve a spingere il lavoratore disoccupato a cercare rapidamente e attivamente un nuovo lavoro e una nuova fonte di reddito. Per conferire un assetto più equilibrato e bilanciato è cambiata la retribuzione da prendere come riferimento per il calcolo dell'ASpl, non è più quella percepita negli ultimi 3 mesi ma è una media delle retribuzioni dell'ultimo biennio. La durata massima della prestazione per il periodo transitorio 2013-2015 è indicata nella tabella 2.1, il legislatore ha scelto di tutelare maggiormente i lavoratori più anziani in quanto il loro reinserimento nel mondo lavorativo di solito incontra maggiori difficoltà.

Tabella 2.1 Durata ASpl periodo transitorio 2013-2015<sup>29</sup>

Anno di cessazione del rapporto di lavoro	Età anagrafica		
	Inferiore a 50 anni	Pari o superiore a 50 anni; inferiore a 55 anni	Pari o superiore a 55 anni
2013	8 mesi	12 mesi	12 mesi
2014	8 mesi	12 mesi	14 mesi
2015	10 mesi	12 mesi	16 mesi

Fonte: INPS, (2017), "Indennità di disoccupazione ASpl".

<sup>29</sup> La tabella è disponibile al link:

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46135>

La mini-ASpl<sup>30</sup> viene erogata in favore di lavoratori disoccupati che, pur non avendo raggiunto i requisiti contributivi minimi per richiedere l'ASpl, possono far valere almeno 13 settimane di contribuzione piena nell'anno precedente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Non è più richiesto nessun tipo di anzianità assicurativa, il che amplia la platea di quanti hanno accesso all'indennità. Così un giovane lavoratore a cui scade il contratto di un anno con la nuova riforma riesce ad ottenere l'indennità mini-ASpl, mentre nel periodo pre-riforma non aveva diritto a nessun ammortizzatore sociale. L'indennità è calcolata con le stesse modalità dell'ASpl ma con una durata della prestazione pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di nuova occupazione l'ASpl e la mini-ASpl vengono sospese d'ufficio, per poi essere riprese, a partire dallo stesso momento in cui sono state sospese, in caso di nuovo stato di disoccupazione.

## **2.2 Il Jobs Act**

A distanza di soli due anni dalle importanti modifiche introdotte dalla riforma Fornero con la legge n.92/2012, gli ammortizzatori sociali tornano ad essere messi al centro di un piano di riforme condotte dal governo Renzi. La riforma in parte eredita e mantiene i meccanismi della legge Fornero e in parte si pone una diversa concezione di tutela del lavoratore favorendo i contratti a tempo indeterminato e introducendo un nuovo sussidio di disoccupazione.

Il Jobs Act prende forma a partire dal decreto legislativo n. 183/2014<sup>31</sup> a cui sono succeduti il decreto legislativo numero 22/2015<sup>32</sup> e numero 23/2015<sup>33</sup> riguardanti rispettivamente la Nuova

---

<sup>30</sup> Chiaraluce, A. (2012). *Riforma degli ammortizzatori sociali*, IPSOA.

<sup>31</sup> Legge n. 183 del 10 dicembre 2014 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 2014.

<sup>32</sup> Legge n. 22 del 4 marzo 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015.

<sup>33</sup> Legge n. 23 del 4 marzo 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015.

Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl) e nuove norme in materia di licenziamento. L'obiettivo primario del Jobs Act è semplificare le tipologie contrattuali esistenti favorendo il ricorso al contratto a tempo indeterminato il quale deve essere visto come contratto tipico, per fare ciò la riforma ha cercato di renderlo più "conveniente" rispetto alle altre tipologie contrattuali. Il legislatore ha pianificato l'applicazione di un bonus economico per le assunzioni a tempo indeterminato prevedendo un esonero economico dei contributi per un periodo massimo di 36 mesi, per tutti i lavoratori che venivano assunti con contratto a tempo indeterminato nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015. La presenza di queste facilitazioni per il datore di lavoro ha stimolato l'utilizzo del contratto di lavoro a tempo indeterminato in quanto si dimostrava più allettante sia per i datori di lavoro che anche per i lavoratori in ottica di stabilità dell'occupazione ma anche di formazione e competenza. Nel Jobs Act sono aumentate inoltre anche le tutele riconosciute al lavoratore contro la disoccupazione involontaria, sono stati introdotti infatti la NASpl e l'assegno sociale di disoccupazione (ASDI).

### 2.2.1 NASpl e ASDI

L'art.1 del decreto legge numero 22/2015<sup>34</sup> ha istituito la NASpl, ammortizzatore sociale che ha sostituito l'ASpl e mini-ASpl, che erano state introdotte nel nostro ordinamento dalla riforma Fornero<sup>35</sup>. La NASpl rappresenta un sussidio al reddito dei lavoratori subordinati che hanno perso il loro posto di lavoro per cause non volontarie o in caso di dimissioni per giusta causa. Anche nella NASpl rimangono esclusi i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, gli operai agricoli sia a tempo indeterminato che determinato

---

<sup>34</sup> Legge n. 22 del 4 marzo 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015.

<sup>35</sup> De Filippis, G. Russo, F. Sagulo, L. Salvatori, S. Stern, P. 2015, *Jobs Act. I nuovi ammortizzatori sociali*, Maggioli Editore, Cap 2.

e in più anche i collaboratori coordinati e continuativi che però possono godere della Disoccupazione per i Collaboratori (DIS-COLL).

La NASpl ha requisiti meno stringenti rispetto all'ASpl, il sussidio viene erogato a quei lavoratori che hanno lavorato almeno trenta giorni negli ultimi 12 mesi che precedono l'inizio della disoccupazione (requisito lavorativo) e hanno versato almeno 13 settimane contributive negli ultimi quattro anni (requisito contributivo)<sup>36</sup>. Per particolari categorie lavorative, per le quali non è possibile risalire al numero di giornate lavorate come per esempio i lavoratori a domicilio e lavoratori con dati contributivi all'estero, il requisito contributivo è soddisfatto in presenza di cinque settimane di contribuzione utile negli ultimi 12 mesi prima della cessazione del rapporto di lavoro. La domanda deve essere fatta esclusivamente in maniera telematica entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro pena la decadenza della prestazione.

Una differenza rispetto all'ASpl riguarda la durata del sussidio, se prima dipendeva dall'età del soggetto del beneficiario ora dipende esclusivamente dalla storia contributiva di quest'ultimo. In origine era previsto un limite massimo di erogazione del sussidio pari a 78 settimane tale limite è stato aggiornato, con il 3 comma dell'art. 43 del Decreto legislativo numero 148/2015<sup>37</sup>, estendendo la durata massima fino a 24 mesi. La NASpl viene corrisposta mensilmente a partire dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro e la durata è pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi 4 anni.

Per quanto riguarda l'ammontare della NASpl la misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile degli ultimi quattro anni se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente dall'INPS con circolare pubblicata sul sito

---

<sup>36</sup> Legge n. 22 del 4 marzo 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015.

<sup>37</sup> Legge n. 148 del 14 settembre 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015, Supplemento Ordinario n. 53.

(1.221,44 euro per il 2019 e 1.227,55 euro per il 2020)<sup>38</sup>. Se la retribuzione media è superiore al predetto importo di riferimento annuo la misura della prestazione è invece pari al 75% dell'importo di riferimento annuo stabilito dalla legge (1.227,55 euro per il 2020) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge.

In ogni caso l'importo dell'indennità non può superare un limite massimo individuato con legge e rivalutato annualmente e reso noto ogni anno dall'INPS con circolare pubblicata sul sito (1.328,76 euro per il 2019 e 1.335,40 euro per il 2020).<sup>39</sup>

Sia per la NASpl sia per l'Aspi è poi previsto un taglio dell'importo del sussidio con l'aumentare del periodo di disoccupazione, volto ad incentivare la ricerca attiva di un nuovo posto di lavoro. Per quanto riguarda l'Aspi il taglio era pari al 5% dopo 6 mesi dall'inizio del periodo di disoccupazione a cui si aggiungeva un ulteriore 15% dopo 12 mesi. Con la NASpl invece la riduzione parte a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, ed è pari al 3% ogni 30 giorni. La prestazione si sospende in caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi salvo che il beneficiario della prestazione non effettui la comunicazione del reddito annuo presunto e che tale reddito sia inferiore a 8000 euro<sup>40</sup>.

---

<sup>38</sup> INPS Circolare n. 20 del 10 febbraio 2020.

<sup>39</sup> INPS Circolare n. 20 del 10 febbraio 2020.

<sup>40</sup> Esempio calcolo NASpl: Retribuzione lorda ultimi 4 anni 91.324 euro, numero settimane lavorate 205, retribuzione media mensile= (retribuzione lorda/ numero settimane) \*4,33 (settimane contenute in un mese) = 1.928,94 euro che corrisponde alla retribuzione media, perciò l'importo lordo mensile NASpl sarà pari al 75% di 1.227,55 + 25% (1.928,94-1227,55) = 1.096 euro.

Sempre all'interno del gruppo di riforme del Jobs Act al fine di aiutare e sostenere i lavoratori disoccupati che, una volta usufruito per intero della NASpl, si trovano ancora privi di occupazione è stata istituita l'ASDI<sup>41</sup>.

Oltre ad avere usufruito per intero della NASpl gli interessati devono appartenere a nuclei familiari in cui sia presente almeno un minore, avere almeno 55anni e un indicatore della situazione economica equivalente(ISEE) inferiore a 5mila euro. L'ASDI entra in vigore a partire dal primo successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpl, viene erogato mensilmente e ha una durata massima di 6 mesi.

L'importo erogato è pari al 75% dell'ultima indennità NASpl percepita e viene erogato dall'INPS per un importo massimo che non può essere superiore a 404 euro al mese, questo importo può essere incrementato in base al numero di figli a carico fino ad un massimo di 163 euro in più, che porterà l'assegno a 567 euro al mese nell'ipotesi più vantaggiosa<sup>42</sup>. In caso di nuova occupazione con durata dell'attività lavorativa inferiore a 6 mesi l'ASDI viene sospesa mentre decade se si instaura un rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi o si raggiungono i requisiti di pensionamento. Chi usufruisce della prestazione è tenuto ad aderire a specifiche iniziative di orientamento e riqualificazione professionale e alla partecipazione attiva a programmi di reinserimento nel mercato del lavoro, pena la perdita del beneficio.

L'assegno ASDI è stato abolito in quanto sostituito con il nuovo reddito di inclusione (REI)<sup>43</sup>, ammortizzatore sociale che erogava prestazioni a individui con ISEE sotto i 6 mila euro, patrimonio immobiliare inferiore a 20 mila euro e patrimonio mobiliare fino a 10 mila euro. L'importo delle

---

<sup>41</sup> Art. 16, Legge n. 22 del 4 marzo 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015.


<sup>42</sup> INPS Circolare n. 47 del 03-marzo-2016.

<sup>43</sup> Art. 2, Legge n. 147 del 15 settembre 2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2017.

prestazioni erogate dal REI dipendeva dal numero di componenti del nucleo familiare per un beneficio massimo pari a 539 euro per nuclei con 6 o più individui. L'esperimento del REI è durato un anno per poi essere trasformato in reddito di cittadinanza nel 2019.

Come mostra il grafico nella figura 2.1 dopo l'avvento del Jobs Act il tasso di disoccupazione è in costante diminuzione, simbolo che le riforme effettuate stanno producendo gli effetti desiderati.

Figura 2.1 Andamento tasso di disoccupazione<sup>44</sup>



Fonte: ISTAT, (2019), "Occupati e disoccupati", Pagina 2.

### 2.3 Il Reddito di Cittadinanza

Il Reddito di Cittadinanza (RdC) è una misura di contrasto alla povertà basata sull'erogazione di un reddito a determinate fasce della popolazione e destinata al reinserimento nel mondo del lavoro, qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni il RdC assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC)<sup>45</sup>. L'obiettivo del RdC è aumentare l'occupazione, contrastare la povertà e le disuguaglianze; il RdC è stato introdotto a

<sup>44</sup> Il grafico è disponibile al link: [https://www.istat.it/it/files//2020/01/CS\\_Occupati-disoccupati\\_DICEMBRE\\_2019.pdf](https://www.istat.it/it/files//2020/01/CS_Occupati-disoccupati_DICEMBRE_2019.pdf)

<sup>45</sup> Baracchini, N. Gregori, E. Viganò, G. (2019). *Reddito di cittadinanza Manuale operativo*, Maggioli Editore.

sostituzione del REI con il decreto legge numero 4/2019<sup>46</sup> con una proposta del Movimento 5 Stelle. Ai sensi dell'art. 4 del decreto legge numero 4/2019, il beneficio è condizionato alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), tutti i membri del nucleo familiare quindi devono essere disponibili a lavorare. Al momento di presentazione della domanda e per tutto l'intervallo di tempo in cui si usufruisce della prestazione l'individuo deve rispettare i seguenti requisiti: requisiti economici, cittadinanza e residenza.

Per quanto riguarda i requisiti economici,<sup>47</sup> il nucleo familiare deve possedere un ISEE inferiore a 9360 euro, patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro e un patrimonio mobiliare che non supera i 6.000 o 8.000 o 10.000 euro (per nuclei familiari rispettivamente composti da un componente, 2 componenti o 3 componenti).

Come requisiti fisici invece chi usufruisce della prestazione deve essere:

- cittadino italiano o dell'Unione Europea;
- cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo;
- cittadino di paesi terzi, titolare del diritto di soggiorno e familiare di un cittadino italiano o

dell'Unione Europea.

Inoltre, chi fa domanda di RdC deve risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui 2 in via continuativa.

Non avranno diritto al RdC i nuclei familiari o i soggetti che si trovano in stato detentivo e i nuclei familiari in cui uno dei componenti risulti essersi dimesso dal lavoro nei 12 mesi antecedenti al momento della domanda (sono escluse le dimissioni per giusta causa), non ci sono limitazioni

---

<sup>46</sup> Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2015.

<sup>47</sup> Baracchini, N. Gregori, E. Viganò, G. (2019), *Reddito di cittadinanza Manuale operativo*, Maggioli Editore, Cap 2.

invece per quanto riguarda la compatibilità tra RdC, NASpl e DIS-COLL nel senso che un individuo può usufruire contemporaneamente delle sopracitate prestazioni a patto di rispettare i requisiti di accesso. La durata massima del beneficio è di 18 mesi, con la possibilità di rinnovo; in tal caso però il beneficio viene sospeso per un mese<sup>48</sup>.

Il RdC ha una durata massima di 18 mesi durante i quali potranno arrivare al beneficiario della prestazione offerte di lavoro che provengono<sup>49</sup>:

- entro i primi 12 mesi, la prima offerta di lavoro potrà arrivare nel raggio di 100 km – 100 minuti di viaggio. Se viene rifiutata la seconda offerta potrà arrivare nel raggio di 250 km e se anche questa viene rifiutata, la 3° offerta potrà arrivare da tutta Italia;
- dopo il 1° anno, anche la prima offerta potrà arrivare fino a 250km, mentre la 3° potrà arrivare da tutto il territorio nazionale;
- dopo i 18 mesi tutte le offerte possono arrivare da tutto il territorio nazionale.

L'ammontare della prestazione segue la tabella 2.2 dove la scala di equivalenza parte da 1 punto nel caso di un nucleo familiare composto da un solo componente e aumenta di 0,4 punti per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 punti per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1 a cui corrispondono 1330 euro. La prestazione viene erogata ai beneficiari tramite una Carta RdC che funziona come una normale carta bancomat ed è emessa da Poste Italiane su indicazione dell'INPS.

---

<sup>48</sup> Art 3, Comma 6 Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2015.

<sup>49</sup> Baracchini, N. Gregori, E. Viganò, G. (2019), *Reddito di cittadinanza Manuale operativo*, Maggioli Editore, Cap 2.

Tabella 2.2 ammontare prestazioni RdC<sup>50</sup>

nucleo	integrazione reddito	contributo affitto	totale	scala (max 2,1)
1 componente	500	280	<b>780</b>	1
1 adulto, 1 minorenni	600	280	<b>880</b>	1.2
2 componenti adulti	700	280	<b>980</b>	1.4
1 adulto, 2 minorenni	700	280	<b>980</b>	1.4
2 adulti, 1 minorenni	800	280	<b>1080</b>	1.6
3 adulti	900	280	<b>1180</b>	1.8
1 adulto, 3 minorenni	800	280	<b>1080</b>	1.6
2 adulti, 2 minorenni	900	280	<b>1180</b>	1.8
3 adulti, 1 minorenni	1000	280	<b>1280</b>	2
4 adulti	1050	280	<b>1330</b>	2.1
2 adulti, 3 minorenni	1000	280	<b>1280</b>	2
3 adulti, 2 minorenni	1050	280	<b>1330</b>	2.1

Fonte: Governo.it, (2019), "RDC Consiglio dei Ministri", Pagina 8.

La decadenza del reddito di cittadinanza si verifica nel caso in cui<sup>51</sup>:

- manca la dichiarazione immediata alla disponibilità al lavoro;
- manca l'iscrizione al centro per l'impiego;
- il componente/i non partecipa alle iniziative formative o di riqualificazione;
- non viene accettata nessuna delle tre offerte di lavoro proposte;
- si dedichi meno di 8 ore settimanali alla comunità per lavori socialmente utili e non si

dedichi alla ricerca di un lavoro almeno 2 ore al giorno.

<sup>50</sup> La tabella è disponibile al link: [http://www.governo.it/sites/governo.it/files/RDC-Q100\\_1.pdf](http://www.governo.it/sites/governo.it/files/RDC-Q100_1.pdf)

<sup>51</sup> Art 7, Comma 5 Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2015.


Il RdC prevede agevolazioni per le imprese che assumono beneficiari di RdC nei primi 18 mesi di fruizione di servizio le quali ottengono un esonero contributivo non inferiore a 5 mesi e con un massimale di 780 euro, invece in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato è previsto uno sgravio contributivo pari alla differenza tra 18 mesi di RdC e le mensilità già fruite dal beneficiario<sup>52</sup>.

Come mostra la figura 2.2 la regione con maggiori richieste è stata la Campania con 214.771(19.2%) di sussidi richiesti seguita dalla Sicilia con 193.380 (17.3%) di sussidi richiesti, invece le regioni con meno domande di RdC e PdC sono: Valle d'Aosta con 1.249(0,1%) e Trentino-Alto Adige con 4.230 (0,4%) di sussidi richiesti.

---

<sup>52</sup> Esempio: Giovanni assume Sergio (con contratto a tempo indeterminato) nella sua azienda, Sergio vive in affitto e quindi percepisce 780 euro al mese di RdC di cui ha già usufruito per 2 mesi. Giovanni potrà avere uno sgravio contributivo per la sua azienda pari a  $(18-2) \times 780 = 12.480$  euro. Nel grafico qui sotto si evidenzia il numero di richieste accolte tra RdC e PdC suddivise regione per regione per un totale di 1.119.309 sussidi richiesti in tutta Italia nel periodo Aprile 2019 – Gennaio 2020.

Figura 2.2 Numero richieste accolte di RdC e PdC nel periodo Aprile 2019 Gennaio 2020



Fonte: Elaborazione dell'autore su dati INPS.

## CONCLUSIONI

Nel corso di questa tesi si è cercato di analizzare e fornire una visione d'insieme riguardo gli ammortizzatori sociali e le due più importanti riforme che li hanno riguardati a partire dal 2012 (riforma Fornero e Jobs Act) soffermandosi sulle cause, gli obiettivi e le novità introdotte da queste. Le riforme hanno sicuramente migliorato la condizione di vita della popolazione, come osservato dall'analisi dei dati sul tasso di disoccupazione che è in costante diminuzione da 6 anni, in quanto hanno posto attenzione al reinserimento del disoccupato nel mondo del lavoro, a un sistema di tutele maggiori per i lavoratori dipendenti e una tendenza ad allargare la platea dei beneficiari degli ammortizzatori sociali. Questa tendenza ad erogare a "pioggia" i sussidi ha costretto lo stato ad aumentare la spesa pubblica per il welfare e tutto ciò ha impattato negativamente il bilancio dello stato costringendolo a uscite maggiori di cassa e un aumento del disavanzo pubblico.

Tralasciando l'analisi delle singole modifiche che sono state introdotte dalle riforme, già citate nel corso della tesi, è dato certo che nel tempo si è cercato di modificare fortemente l'idea della tutela del lavoro passando da una tutela del diritto ad un posto di lavoro all'occupabilità in sé dei soggetti disoccupati che percepiscono gli ammortizzatori sociali. Il Jobs Act a riguardo si sofferma molto sulla riqualificazione professionale del soggetto che autonomamente o aiutato da operatori privati lo guideranno nell'acquisto di nuove competenze professionali, basate sulla richiesta effettiva del mercato in quel momento e non sulle sue esperienze e attitudini. Tramite riqualificazione il soggetto potrà rientrare agevolmente nel mondo del lavoro e nel più breve tempo possibile, una volta occupato il lavoratore non avrà più diritto a ricevere l'indennità e non graverà più sul sistema previdenziale. Gli ammortizzatori si stanno evolvendo quindi nella strada

giusta anche se rimangono alcune criticità come l'assenza di un sistema di monitoraggio efficiente del mercato di lavoro e la frequente inattuazione della regola che impone al precettore del sussidio di accettare un lavoro congruo, così facendo il disoccupato percepisce il sussidio fino alla scadenza pesando interamente sulle casse dello stato.

Recentemente ad aggravare ulteriormente sulle casse dello stato è intervenuto il Coronavirus che ha spinto lo stato a erogare una cassa integrazione ordinaria per tutelare il reddito dei lavoratori, ma anche quello dei datori di lavoro che nel 2020 hanno dovuto ridurre o sospendere la produzione a causa del Coronavirus e che quindi avrebbero dovuto pagare uno stipendio per prestazioni non effettivamente corrisposte dal lavoratore. Oltre alla cassa integrazione, erogata interamente dall'INPS, è stata introdotta un'indennità a una tantum di 600 euro per varie categorie di lavoratori autonomi e con partita Iva che a causa del virus hanno subito una riduzione o cessazione dell'attività. Anche questi 600 euro vengono erogati direttamente dall'INPS, non sono soggetti a tassazione e non concorreranno alla formazione di reddito inoltre il bonus non può essere erogato a chi già usufruisce del RdC.

Non rimane che aspettare e attendere nuove riforme volte a perfezionare gli attuali ammortizzatori sociali anche se non è escluso che, a causa della emergenza attuale, in futuro i requisiti per accedere ai sussidi saranno più stringenti e gli importi di questi saranno ridotti, così facendo lo stato sarebbe in grado di ridurre le uscite per i sussidi e risanare le casse dello stato duramente colpite dall'emergenza.

## BIBLIOGRAFIA

Bosi, P. (2019). "Corso di scienza delle finanze", il Mulino.

Baracchini, N. Gregori, E. Viganò, G. (2019). "Reddito di cittadinanza Manuale operativo", Maggioli Editore.

Bellesi, S. (2008) "Il sussidio di disoccupazione in Italia. Un'analisi comparata a livello europeo", Simple.

Chiaraluce, A. (2012). "Riforma degli ammortizzatori sociali", IPSOA.

Cinelli, M. Ferraro, G. Mazzotta, O. (2013). "Il nuovo mercato del lavoro dalla riforma Fornero alla legge di stabilità 2013", Giappichelli editore.

De Filippis, G. Russo, F. Sagulo, L. Salvatori, S. Stern, P. (2015). "Jobs Act. I nuovi ammortizzatori sociali", Maggioli Editore.

Di Stasi, A. (2018). "Diritto del lavoro e della previdenza sociale", Giuffrè editore.

Esping-Andersen, G. (1990). "The Three Worlds Of Welfare Capitalism", Polity Press.

Ferrera, M. Fargion, V. Jessoula, M. (2012). "Alle radici del Welfare all'Italiana", Marsilio.

Preite, G. (2011). "Welfare state. Storie, Politiche, Istituzioni", Tangram edizioni scientifiche.

Ranci, C. Pavolini, E. (2014). "Le politiche di welfare", Il Mulino.

Sabattini, G. (2009) "Welfare state. Nascita, evoluzione e crisi. Le prospettive di riforma", Franco Angeli.

Santoro Passarelli, G. (2020). "Diritto dei lavori e dell'occupazione", G. Giappichelli.

## SITOGRAFIA

[www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)

[www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com)

[www.inps.it](http://www.inps.it)

[www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it)

[www.istat.it](http://www.istat.it)

[www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

[www.money.it](http://www.money.it)

[www.pmi.it](http://www.pmi.it)

[www.redditicittadinanza.gov.it](http://www.redditicittadinanza.gov.it)

[www.repubblica.it](http://www.repubblica.it)